



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

1. Finalità del regolamento

Il presente regolamento ha come scopo quello di disciplinare le modalità di gestione delle segnalazioni di illecito, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante in ogni fase e le tutele introdotte dalla Legge 179/2017 di modifica dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e Ss.mm.ii (Testo Unico sul Pubblico Impiego).

La procedura è redatta in conformità alle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" adottate da ANAC con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015. Essa potrà essere modificata in relazione alle nuove indicazioni che saranno fornite da ANAC (come previsto dalla citata Legge 179/2017).

2. Chi può segnalare l'illecito

Possono segnalare illeciti i dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, compresi i dipendenti di società in house partecipate da Unioncamere, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese fornitrici di pubblici lavori o di servizi, che risultino testimoni o comunque a diretta conoscenza di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decidano di segnalarlo nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione. Ai fini del presente Regolamento tali soggetti vengono denominati "Segnalanti".

3. Tutela del Segnalante

L'Unioncamere assicura la tutela del Segnalante garantendone la riservatezza dell'identità come previsto dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e Ss.mm.ii. In particolare, si prevede che:

- a) Il Segnalante non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.



- b) L'identità del Segnalante non può essere rivelata ed è nota esclusivamente al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), fatte salve le ipotesi previste dalla Legge 179/2017. In particolare:
- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
 - nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rilevata fino alla chiusura della fase istruttoria;
 - nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del Segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante.

Per una maggiore tutela il divieto di rilevare l'identità del Segnalante è da riferirsi anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

- c) La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso civico generalizzato di cui all'art 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Si specifica che la tutela prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e Ss.mm.ii non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

4. Oggetto delle segnalazioni

L'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e Ss.mm.ii prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le *"condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro"*, dunque non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché quelle suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione o ad altro ente pubblico. Sono, altresì, ricomprese le violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti vigente presso l'Unioncamere, delle altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare e delle disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni:

- provenienti dai soggetti previsti dall'articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001 e riportati nel presente regolamento (**2. Chi può segnalare l'illecito**);



- adeguatamente circostanziate con riferimento ai fatti riportati e tali da consentire al RPCT di svolgere le dovute verifiche.

5. Procedura di segnalazione e trattamento della segnalazione

- i. Avvio della segnalazione. Il Segnalante formula la segnalazione attraverso la piattaforma “Unioncamere Whistleblowing” dedicata e pubblicata su amministrazione trasparente.

La segnalazione può essere effettuata:

- in modalità anonima.
- fornendo le proprie generalità.

La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il RPCT dell’Unioncamere, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il Segnalante anche senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il Segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del Segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dalla Legge 179/2017.

Nel caso la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all’ANAC seguendo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it. Non verranno considerate segnalazioni pervenute verbalmente né utilizzando modalità diverse da quelle previste e sopra descritte.

- ii. Esame preliminare della segnalazione. Il RPCT avvia l’esame preliminare della segnalazione entro cinque giorni lavorativi per verificarne alla luce di quanto riportato nel presente Regolamento (**4. Oggetto delle segnalazioni**) i presupposti di accoglibilità.
- iii. Avvio dell’istruttoria. Il RPCT avvia l’istruttoria. A tale fine, il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l’Ente. Se indispensabile, richiede chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all’identità del Segnalante o all’identità del soggetto o dei soggetti segnalati. Il RPCT conclude la propria istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Laddove si renda necessario, l’organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini fornendone adeguata motivazione. Il RPCT conserva la memoria dell’attività svolta e fornisce informazioni al Segnalante sullo stato di avanzamento dell’istruttoria.
- iv. Esiti dell’istruttoria. In caso di manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione il RPCT può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario, qualora ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, valuta, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, a quali soggetti terzi competenti inoltrare la segnalazione - anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:



- Il Dirigente dell'ufficio in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza.

Se nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenza istruttoria, di conoscere l'identità del Segnalante, il RPCT procederà a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il Segnalante.

Il RPCT comunica al Segnalante a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione o dall'ente nei confronti del Segnalante in ragione della segnalazione devono essere inviate al soggetto che ne ha competenza esclusiva ossia l'ANAC. La comunicazione può avvenire da parte del Segnalante o anche dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'amministrazione dove le misure ritenute distorsive sono state adottate.